

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6016 di Mercoledì 11 febbraio 2026

Ruspa in spiaggia e omicidio colposo: i presupposti della custodia cautelare

Custodia cautelare e omicidio colposo nel caso della ruspa in spiaggia: chiarimenti della Cassazione sui presupposti della custodia cautelare tra reiterazione del reato e inquinamento probatorio. Nota giuridica sulla Sentenza n. 3340 del 28 gennaio 2026.

1. Premessa

La decisione in commento affronta una questione classica ma tutt'altro che pacifica: la **legittimità della custodia cautelare** in carcere in procedimenti per omicidio colposo aggravato dalla **violazione della normativa prevenzionistica**.

Il caso presenta profili fattuali di particolare gravità, ma l'interesse giuridico della pronuncia risiede soprattutto nel **rigoroso scrutinio delle esigenze cautelari** di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), c.p.p., condotto dalla Corte di Cassazione alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.

2. Il fatto e l'imputazione provvisoria

Il procedimento trae origine da un episodio verificatosi il 24 maggio 2025, su un tratto di spiaggia libera, dove una bagnante veniva investita e uccisa da una ruspa cingolata impegnata in lavori di appianamento dell'arenile e stesura delle dune sabbiose.

Secondo quanto ricostruito negli atti richiamati dalla Suprema Corte, l'indagato: "in cooperazione colposa con il figlio, alla guida di una ruspa cingolata, nel corso dell'esecuzione di lavori di appianamento dell'arenile e stendimento delle dune sabbiose, investiva e uccideva una bagnante".

L'imputazione provvisoria è formulata ai sensi degli artt. 113 e 589 c.p., con contestazione di plurime aggravanti, tra cui:

- la violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con riferimento agli artt. 21 e 71 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- la "previsione dell'evento" (colpa cosciente);
- lo "stato di alterazione psicofisica".

3. La decisione del GIP e del Tribunale del Riesame

Il GIP del Tribunale di Ravenna applicava all'indagato la misura della **custodia cautelare in carcere**, ritenendo sussistenti sia il pericolo di reiterazione del reato sia quello di inquinamento probatorio.

Il Tribunale di Bologna ? Sezione del Riesame, con **ordinanza depositata il 17 settembre 2025**, confermava integralmente la misura, affermando:

- "la sussistenza tanto dell'esigenza di inquinamento probatorio, quanto del pericolo di reiterazione del reato, considerando adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti la misura custodiale in atto".

La decisione valorizzava, in particolare:

- la personalità dell'indagato;
- le modalità della condotta;
- un precedente per omicidio stradale;
- il comportamento successivo all'evento.

4. I motivi di ricorso per Cassazione

Avverso l'ordinanza del Riesame veniva proposto **ricorso per Cassazione**, articolato in due motivi.

Con il **primo motivo** si denunciava: "carezza o manifesta illogicità della motivazione, laddove era stata riconosciuta l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.", richiamando, tra l'altro:

- la pretesa mancanza di prova dell'attualità dell' abuso di sostanze;
- il comportamento collaborativo successivo all'incidente;
- l'avvenuto sequestro del mezzo e del telefono;
- la presenza di un copioso materiale probatorio già raccolto.

Con il secondo motivo si contestava: "la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla proporzionalità della misura carceraria".

5. La decisione della Corte di Cassazione

La Sezione IV penale rigetta integralmente il ricorso, ritenendolo infondato.

In via preliminare, la Corte ribadisce un principio di sistema di particolare rilevanza: "il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non deve essere inteso quale qualificata probabilità di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione".

Viene altresì precisato che l'attualità del pericolo: "non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta".

6. Il pericolo di reiterazione del reato

Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ritiene corretta la motivazione del Tribunale del Riesame, evidenziando come l'indagato: "nell'arco di un triennio aveva ucciso colposamente due persone, sempre trovandosi alla guida di mezzi a motore".

Vengono inoltre valorizzate le modalità dell'azione: "già una settimana prima dell'incidente mortale, manovrando la ruspa cingolata sull'arenile tra i bagnanti, aveva posto in essere manovre oltre modo pericolose",

nonché il comportamento immediatamente successivo all'investimento: "non si era fermato immediatamente, ma aveva continuato a manovrare il mezzo in veloce e pericolosa retromarcia per circa 300 metri".

Elementi ritenuti: "altamente indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione".

7. Il pericolo di inquinamento probatorio

Quanto all'inquinamento probatorio, la Corte richiama il principio secondo cui tale esigenza cautelare: "deve essere ancorata a comportamenti concreti dell'interessato".

Nel caso di specie, il pericolo viene individuato: "nella cancellazione della chat del gruppo WhatsApp '(...) ? stesura duna 2025', relativa alle comunicazioni inerenti ai lavori da svolgere per la spianatura dell'arenile",

nonché nello spostamento del mezzo subito dopo l'evento, interpretato come indice:

- "della volontà di modificare la scena del delitto appena commesso".

8. Proporzionalità della misura

La Corte esclude infine qualsiasi violazione dell'art. 275 c.p.p., affermando che la custodia cautelare in carcere: "risulta adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti, in rapporto al quadro indiziario e alle esigenze cautelari accertate".

9. Significato della sentenza

La **sentenza n. 3340/2026** si colloca in piena continuità con la giurisprudenza di legittimità in tema di misure cautelari, offrendo una ricostruzione particolarmente rigorosa dei criteri di valutazione dell'attualità del **pericolo di reiterazione** e del **rischio di inquinamento probatorio**, soprattutto nei procedimenti per omicidio colposo aggravato da violazioni della normativa antinfortunistica.

Non vengono enunciati principi nuovi, ma quelli esistenti vengono applicati con coerenza e severità a una fattispecie di eccezionale gravità, nella quale la valutazione cautelare è saldamente ancorata a dati fattuali specifici, comportamenti concreti e precedenti significativi.

È principio pacifico che, in simili contesti, la custodia cautelare non possa essere ridotta a misura simbolica o meramente afflittiva, ma rappresenti uno strumento di tutela effettiva dell'interesse pubblico alla sicurezza.

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita in Banca Dati.

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza n. 3340 del 28 gennaio 2026 - Omicidio colposo di una bagnante durante i lavori di appianamento dell'arenile con una ruspa cingolata. Confermata la custodia cautelare per pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio.



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

www.puntosicuro.it